



Comune di Vinci
Provincia di Firenze

**Variante di minima entità al
Piano Strutturale
Marzo 2014**

**Relazione di conformità
del Responsabile del Procedimento**

ALLEGATO A



COMUNE DI VINCI

Provincia di Firenze

SETTORE 3 – USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

1. PREMESSA	2
2. PROCEDIMENTI IN CORSO E PREVISTI A BREVE TERMINE	3
3. OBIETTIVI DELLA VARIANTE	3
4.INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	4
5.INDIVIDUAZIONE DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE	4
6.ELABORATI COSTITUENTI LA PRESENTE VARIANTE AL P.S.	4
7. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	5
8. CONFORMITA' CON LA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 E CON I RELATIVI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE	7
9. CONFORMITA' CON IL VINCOLO DEI BENI CULTURALI E BENI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI AI SENSI DELLA PARTE II E III DEL TITOLO I DEL D.LGS n. 42/2004 e s.m.i.	7
10. COERENZA CON IL VIGENTE PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE (P.I.T.) DELLA REGIONE TOSCANA	7
11. COERENZA CON IL VIGENTE PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) DELLA PROVINCIA DI FIRENZE	7
12.COERENZA CON IL PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO "ASSETTO IDROGEOLOGICO" (P.A.I.)	7
13.ACQUISIZIONE DEI CONTRIBUTI	8
14. DEPOSITO INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE PRESSO IL GENIO CIVILE	9
15.ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE	11
16.ADOZIONE E CONTRIBUTI	11
17.CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI	11
18.ACCESSIBILITA' DEGLI ELABORATI	12



COMUNE DI VINCI

Provincia di Firenze

SETTORE 3 – USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

1. PREMESSA

Al fine di illustrare il presente atto di adozione della variante al Piano Strutturale limitatamente all'aggiornamento delle carte di pericolosità idraulica, geologica e sismica e, conseguentemente, aggiornare anche i relativi articoli delle NTA del PS, oltre ad introdurre piccole precisazioni normative e di elaborazione del Regolamento Urbanistico, è opportuno elencare la strumentazione urbanistica attualmente vigente.

Il vigente P.R.G. del Comune è stato approvato dalla Regione Toscana con Deliberazione Consiliare n. 18 del 17.02.1998, ai sensi dell'art. 40 comma 10 della Legge Regionale 5/95, subordinatamente all'introduzione delle prescrizioni e con gli stralci, le raccomandazioni e gli inviti contenuti nel parere della C.R.T.A. ed è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 12 del 25.03.1998;

Con Deliberazione del C.C. n. 30 del 29.06.1998 è stato preso atto, senza controdeduzioni, delle prescrizioni, stralci, raccomandazioni ed inviti formulati dalla C.R.T.A., dando atto che, alle aree stralciate, si applicano le disposizioni del 3° e 4° comma dell'art. 34 della L.R. 5/95 e dando mandato all'Ufficio di provvedere al relativo adeguamento degli elaborati stabilendo di adottarli con appositi atti deliberativi;

In ottemperanza alle suddette prescrizioni, relativamente alle zone agricole, è stato provveduto a rivedere la normativa secondo i disposti di cui alla L.R. 64/95 attraverso un'apposita variante ai sensi dell'art. 40 comma 2° lettera f) della L.R. 5/95 approvata con Deliberazione del C.C. n. 59 del 22.12.1999;

Con Deliberazione del C.C. n. 27 del 28.05.1999 sono state adottate le relative integrazioni e con Deliberazione n. 839 del 01.08.2000, la Giunta Regionale Toscana ha approvato, in via definitiva, il P.R.G. del Comune di Vinci nella versione degli atti modificati con la Deliberazione del C.C. n. 27/99 con le modifiche d'ufficio di cui al parere della C.R.T.A.;

L'Amministrazione Comunale con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 02.07.2004 ha approvato il documento relativo agli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco, fra cui è prevista l'elaborazione del Nuovo Piano Regolatore generale del Comune, e con Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 10.12.2005 ha approvato gli atti di indirizzo per procedere all'aggiornamento della strumentazione urbanistica del comune. Quest'ultima, così come definito dalla L. R. 1/2005, è composta dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico.

Per la formazione del Piano Strutturale è stato dato avvio del procedimento con Deliberazione della G.C. n. 64 del 15/06/2006, in conformità a quanto disposto dall'art. 17 della L.R. 1/05; Il Piano Strutturale è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17.04.2009 ed approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 21.07.2010, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale sono state espresse anche le controdeduzioni sulle osservazioni pervenute tempestivamente. Il Piano Strutturale è stato pubblicato sul BURT il 25.08.2010.

Successivamente sono stati svolti e conclusi due procedimenti per due distinte varianti al P.R.G. e precisamente:

- Piano Attuativo denominato "Riqualficazione e ampliamento Oleificio Montalbano" con contestuale variante al P.R.G.;



COMUNE DI VINCI

Provincia di Firenze

SETTORE 3 – USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

- Variante al P.R.G. in conformità al P.S. anticipatoria del R.U. per inserire la previsione di una rotatoria sulla strada provinciale Maremmana al confine con il Comune di Lamporecchio, di tipo normativo per le zone produttive e per stralciare la previsione denominata PN11-via Marmugi.

Inoltre è stata conclusa anche la seguente variante al Piano Strutturale: variante al P.S. per tre piccole aree ricadenti in zone produttive, limitatamente alla carta della pericolosità idraulica.

Con Deliberazione n. 171 del 03/11/20011 la Giunta Comunale ha dato un atto di indirizzo per l'elaborazione del Regolamento Urbanistico, con Del. G.C. n. 128 del 07.08.2012 è stato dato mandato a questo settore di predisporre gli atti e gli elaborati necessari per la presente variante al Piano Strutturale estesa a tutto il territorio comunale (limitatamente alla carta della pericolosità idraulica e geomorfologica e precisazioni normative).

Infine, con Deliberazione della Giunta Comunale n.210 del 21/12/2012 è stato dato formale avvio al procedimento di formazione della presente variante al Piano Strutturale e per la redazione del Regolamento Urbanistico.

2. PROCEDIMENTI IN CORSO E PREVISTI A BREVE TERMINE

Nei prossimi mesi, oltre alla presente Variante al Piano Strutturale che riguarda l'aggiornamento delle carte di pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica e, conseguentemente, l'aggiornamento dei relativi articoli delle NTA del PS, oltre ad introdurre piccole precisazioni normative, verranno svolti i seguenti piani:

- 1) Regolamento Urbanistico (adottato con Del. C.C. n. 5 del 24.01.2014, pubblicata sul BURT n. 6 del 12.02.2014);
- 2) Variante al P.R.G. vigente in conformità al Piano Strutturale per la realizzazione dell'area sportiva ricreativa golf di Bellosguardo (adottata con Del. C.C. n.64 del 20.12.2013, pubblicata sul BURT n. 2 del 15.01.2014);

Tutti gli atti sopra elencati seguiranno la procedura prevista dagli articoli 15-16-17 della L.R. 1/2005, in particolare il Regolamento Urbanistico e la presente Variante sono stati avviati contestualmente con Deliberazione G.C. n. 210 del 21.12.2012.

3. OBIETTIVI DELLA VARIANTE

Come meglio precisato nella Relazione allegata agli elaborati della presente variante al Piano Strutturale, essa ha lo scopo di raggiungere tre obiettivi:

- Aggiornare le carte della pericolosità geologica, idraulica e sismica;
- Modificare le N.T.A. allegate al P.S. limitatamente al Titolo XIII, in conseguenza delle modifiche alle carte descritte al punto precedente;
- piccole modifiche e precisazioni alle N.T.A. riguardo agli standard urbanistici ed al dimensionamento.

E' bene sottolineare che l'obiettivo della presente variante è quello di aggiornare le carte della pericolosità lasciando invariate le carte di progetto, pertanto non ci sono nuovi o diversi indirizzi, non ci sono nuovi impatti significativi sull'ambiente, non ci sono da



COMUNE DI VINCI

Provincia di Firenze

SETTORE 3 – USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

valutare alternative, cambia solo la fattibilità dei singoli interventi: a seconda di dove ricadono (bassa pericolosità, pericolosità molto elevata, ...) possono essere attuati oppure non attuati.

Gli approfondimenti in materia idraulica e geomorfologica elaborati per la presente variante sono anche necessari per proporre all'Autorità di Bacino l'approfondimento del quadro conoscitivo e la proposta di modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica del Piano di Bacino, stralcio Assetto idrogeologico (PAI). Infatti durante l'elaborazione del Piano Strutturale l'Autorità di Bacino aveva partecipato con dei contributi (pervenuti in data 20.02.2009 prot. n. 4798, 11.06.2009 prot. 17462) con i quali ricordava di aggiornare le cartografie del (PAI), (note agli atti dell'ufficio);

A tali contributi avevamo risposto con nota del 14.06.2010 prot. n. 18618, precisando che per la perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica, non essendo lo studio allegato al PS ancora completo, avevamo ritenuto prematuro intraprendere la procedura di integrazione e modifica del PAI ai sensi dell'art. 32 delle NTA del PAI stesso, approfondimenti che sarebbero stati completati con l'elaborazione del Regolamento Urbanistico. Per quanto riguarda le aree a pericolosità geomorfologia, precisavamo che per economia di tempo e risorse, avevamo deciso di non intraprendere il suddetto aggiornamento in due momenti diversi (prima per la geomorfologia e dopo per l'idraulica), ma contemporaneamente prima dell'adozione del Regolamento Urbanistico (nota agli atti dell'ufficio).

4. INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Con l'avvio del procedimento per la presente variante al Piano Strutturale e per l'elaborazione del Regolamento Urbanistico, veniva nominato come Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 1/2005, la sottoscritta arch. Rosanna Spinelli in qualità di Funzionario di Urbanistica ed Edilizia Privata.

5. INDIVIDUAZIONE DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

Con l'avvio del procedimento per la presente variante al Piano Strutturale e l'elaborazione del Regolamento Urbanistico, veniva nominato come Garante della Comunicazione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n.1/2005, il geom. Alessandro Bochicchio, Istruttore Tecnico del Settore Uso e Assetto del Territorio.

Il Garante della Comunicazione ha il compito di promuovere l'informazione sulle varie fasi del processo, assicurare la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte dell'Amministrazione e dei supporti conoscitivi, relativi alle fasi procedurali di formazione ed adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio e promuovere nelle forme e con le modalità più idonee l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, del procedimento medesimo.

In sede di assunzione delle determinazioni provvedimenti per l'adozione e l'approvazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio, il Garante provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta.

6. ELABORATI COSTITUENTI LA PRESENTE VARIANTE AL P.S

Gli elaborati costituenti la presente variante sono:

1. Relazione;



COMUNE DI VINCI

Provincia di Firenze

SETTORE 3 – USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

2. Norme Tecniche di Attuazione – stato vigente;
3. Norme Tecniche di Attuazione – stato variato;
4. Tav 01 – Carta dei bacini idrografici
5. Tav 02 – Sezioni idrauliche - TORRENTE STREDA - (COPERTURA LIDAR)
6. Tav 03 - Sezioni idrauliche - RIO S. ANSANO - (COPERTURA LIDAR)
7. Tav 04 - Sezioni idrauliche - RIO MORTICINI - (COPERTURA LIDAR)
8. Tav 05 – Sezioni idrauliche, TABELLA DEI BATTENTI- RIO MARCARRO - (rilievo strumentale)
9. Tav 06 – Sezioni idrauliche, carta dei battenti - TORRENTE STREDA - (Sezioni idrauliche)
10. Tav 07 – Carta dei battenti- TR 30 ANNI D 1.5 H
11. Tav 08 - Carta dei battenti - TR 30 ANNI D 24 H
12. Tav 09 - Carta dei battenti - TR 100 ANNI D 1.5 H
13. Tav 10 - Carta dei battenti - TR 100 ANNI D 24 H
14. Tav 11 - Carta dei battenti - TR 200 ANNI D 2 H
15. Tav 12 - Carta dei battenti - TR 200 ANNI D 24 H
16. Tav 13 – Carta delle pericolosità ai sensi del P.A.I.
17. Tav 14 - Carta delle pericolosità ai sensi del D.P.G.R. 53/R
18. Tav 15 – Relazione idrologica-idraulica;
19. Tav. C6.1 Pericolosità geomorfologica (costituita da 4 carte) – stato vigente;
20. Tav. C6.1 Pericolosità geologica (costituita da 4 carte) – progetto;
21. Tav. C6.2 Pericolosità idraulica (costituita da 4 carte) – stato vigente;
22. Tav. C6.2 Pericolosità idraulica (costituita da 4 carte) – progetto;
23. Studio geologico di supporto alla variante al Piano Strutturale ai sensi del D.P.G.R. n.53/R del 25.10.2011) – Relazione tecnica;
24. Tav. C6.3 Pericolosità sismica locale(costituita da 4 carte) – stato vigente;
25. Tav. MS01 – Carta delle MOPS: Vinci.Sant'Ansano-Vitolini;
26. Tav. MS02 – Carta delle MOPS: Mercatale-Sovigliana-Spicchio;
27. Tav. GT01 – Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica e delle indagini: Vinci.Sant'Ansano-Vitolini;
28. Tav. Tav. GT02 – Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica e delle indagini: Mercatale-Sovigliana-Spicchio ;
29. Tav. GT03 – Sezioni geologico-tecniche;
30. Studio di Microzonazione Sismica di I° livello – Relazione tecnica.

7. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione d'incidenza", con Deliberazione n.94 del 20.12.2010 la Giunta Comunale aveva individuato:

- il Consiglio Comunale quale autorità procedente (in quanto organo della pubblica amministrazione "che recepisce, adotta o approva il piano e il programma")
- la Giunta Comunale quale autorità competente (in quanto organo della pubblica amministrazione a cui "compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti").



COMUNE DI VINCI

Provincia di Firenze

SETTORE 3 – USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Alla luce delle successive modifiche, anche sostanziali, apportate alla legge 10/2010, con Deliberazione n. 106 del 05.07.2012 la Giunta Comunale, non rispondendo più ai requisiti richiesti, ha revocato:

- la parte del punto 1 della Del. G.C. n 94 del 20.12.2010, avente per oggetto "Individuazione dell'autorità competente e dell'autorità procedente in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della L.R.T. 10/2010" nella quale veniva nominata autorità competente la Giunta Comunale;
- il punto 2 della sopra richiamata Deliberazione, nel quale veniva individuato nell'ufficio tecnico-ambiente il supporto tecnico istruttorio;

Considerato che all'interno dell'Ente, sia per le competenze specifiche che per l'organizzazione dei servizi, non è stato possibile individuare l'autorità competente e che l'art. 12 comma 3 bis della L.10/2010 prevede che le predette funzioni di cui all'art. 13, possano essere affidate tra gli altri, tramite convenzione con la Provincia, la Giunta Comunale con Deliberazione n.106 del 05.07.2012 ha stabilito di individuare nell'ufficio Ambiente del Circondario Empolese-Valdelsa la nuova Autorità Competente.

Pertanto in data 06.08.2012 rep. 1493, è stata sottoscritta una convenzione per il "Servizio di assistenza tecnica ai Comuni del Circondario Empolese Valdelsa in materia di VAS" tra il Comune di Vinci ed il Circondario Empolese Valdelsa.

La presente variante per quanto previsto dagli art. 5 e 22 della L.R. 10/10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica – VAS, di valutazione di impatto ambientale – VIA e di valutazione di incidenza) risulterebbe soggetta a verifica di assoggettabilità in quanto è necessario accertare, preliminarmente, l'assoggettabilità a valutazione ambientale.

Questo ufficio in qualità di Proponente della variante in oggetto, visto quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 10/2010 e successive modifiche e integrazioni e dalla convenzione "Servizio di assistenza tecnica ai Comuni del Circondario Empolese Valdelsa in materia di VAS" con nota del 07.08.2012 prot. n.21482 ha chiesto all'Autorità competente in materia di VAS se il semplice aggiornamento delle carte di pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica e, conseguentemente, aggiornare anche i relativi articoli delle NTA del PS, oltre ad introdurre piccole precisazioni normative, da fare in base alla recente disponibilità di cartografie più aggiornate, senza che ciò comporti modifiche alle cartografie di "progetto" (tav. C5.2.1 – Sistemi funzionali, tav. C5.2.2 – sistema della mobilità, tav. C5.3.1 – Schemi direttori, tav. C5.4.1 – U.T.O.E) sia da assoggettare o meno a verifica di assoggettabilità.

Questo dubbio sulle procedure previste per legge nasceva dall'assoluta certezza che le carte di progetto rimangono invariate, pertanto non essendoci nuove o diverse previsioni, ma cambiando solo la fattibilità dei singoli interventi, appariva irragionevole effettuare la procedura di VAS. Infatti la variante proposta non ha impatti significativi sull'ambiente, non ci sono da valutare alternative e, pertanto, il rapporto preliminare sarebbe stato svuotato dei suoi contenuti. Le valutazioni previste per legge sono state fatte nell'ambito della redazione e valutazione del Piano Strutturale stesso.

Con nota del 20.09.2012 prot. n.25264 (già allegata all'avvio di procedimento) l'Autorità Competente ha ritenuto che il mero aggiornamento della carta della pericolosità idraulica



COMUNE DI VINCI

Provincia di Firenze

SETTORE 3 – USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

non debba essere oggetto né di VAS né di verifica di assoggettabilità, poiché non comporta impatti significativi sull'ambiente.

8. CONFORMITA' CON LA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 E CON I RELATIVI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

Tutti gli atti e gli elaborati della Variante sono stati predisposti ai sensi della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e dei relativi regolamenti di attuazione, secondo i testi attualmente in vigore, in particolare lo studio geologico e le nuove carte della pericolosità sismica sono state elaborate ai sensi del DPGR n.53/R del 25.10.2011, regolamento attuativo della L.R. 1/2005, successivo all'approvazione del P.S., come meglio precisato nella Relazione Tecnica del dott. Geol. Alberto Tomei.

9. CONFORMITA' CON IL VINCOLO DEI BENI CULTURALI E BENI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI AI SENSI DELLA PARTE II E III DEL TITOLO I DEL D.LGS n. 42/2004 e s.m.i.

Il comune di Vinci non ha aree vincolate con decreto ministeriale, ma solamente aree vincolate ai sensi ex L 431/85 (aree boscate e fascia di 150 metri dai corsi d'acqua pubblici vincolati ai fini paesaggistici).

E' utile ricordare che con la presente variante le carte di progetto rimangono invariate, pertanto la presente variante non ha rilevanza paesaggistica.

10. COERENZA CON IL VIGENTE PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE (P.I.T.) DELLA REGIONE TOSCANA

La Regione è dotata di Piano di Indirizzo Territoriale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.72 del 24.07.2007.

Il P.S., approvato nel luglio 2010, è stato elaborato nel rispetto ed in coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del P.I.T stesso, così come la presente variante di minima entità al P.S..

11. COERENZA CON IL VIGENTE PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

L'aggiornamento del PTCP è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 10.01.2013.

La presente variante di minima entità al P.S. risulta conforme.

12. COERENZA CON IL PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO "ASSETTO IDROGEOLOGICO" (P.A.I.)

Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) è entrato in vigore con il D.P.C.M. 6 Maggio 2005 "Approvazione del Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico" (G.U. n.230 del 03.10.2005).



COMUNE DI VINCI

Provincia di Firenze

SETTORE 3 – USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Il Piano di bacino del fiume Arno, stralcio "Assetto idrogeologico", è redatto, adottato e approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 6 *ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, quale piano stralcio del Piano di Bacino.

Esso ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo.

Il P.A.I. attraverso le proprie disposizioni, persegue, nel rispetto del patrimonio ambientale, l'obiettivo generale di garantire livelli di sicurezza adeguati rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geomorfologico in atto o potenziali.

Ai sensi dell'art. 27 delle Norme di Attuazione del P.A.I., le Amministrazioni e gli enti pubblici territorialmente interessati sono tenuti, ai sensi della normativa vigente, ad adeguare i propri strumenti di governo del territorio alle disposizioni contenute nel P.A.I.

Gli studi idraulici e geologici alla base della presente variante servono anche per aggiornare il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del fiume Arno (limitatamente alla pericolosità geologica ed idraulica).

Questo ufficio con comunicazione del 24.10.2013 prot. n.26675 in data 25.10.2013 ha depositato gli elaborati definitivi integrando i precedenti depositi) per l'approfondimento del quadro conoscitivo e proposta di modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica del PAI.

Con nota del 31.10.2013 prot. n.4078 (a noi pervenuta in data 04.11.2013 prot. n.27573) l'Autorità di Bacino ci trasmetteva il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico nella seduta del 29.10.2013 (comunicazione allegata in copia alla presente relazione), precisando che l'art. 32 delle NTA del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio "Assetto idrogeologico", prevede che *"...il parere favorevole dell'Autorità di Bacino costituisce presupposto necessario per l'adozione dell'atto di adeguamento dello strumento di governo del territorio. Nelle more dell'approvazione di tale strumento, l'Autorità di Bacino provvederà, ai sensi del precedente comma 4, alle modifiche cartografiche che si rendessero eventualmente necessarie..."*. Pertanto possiamo adottare la variante di cui in oggetto.

Con nota del 19.02.2014 prot. n.730 (a noi pervenuta in pari data prot. n.4909) l'Autorità di Bacino ci notificava il Decreto del Segretario Generale n. 10 del 18.02.2014 recante *"Piano di bacino del fiume Arno, stralcio "Assetto Idrogeologico" (PAI) – Articolo 27 delle norme di attuazione "Adeguamento degli strumenti di governo del territorio". Approvazione modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità della cartografia del PAI relative al Comune di Vinci (Fi)"*. (comunicazione e decreto allegati in copia alla presente).

13. ACQUISIZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Funzionario dell'ufficio, nella fase preliminare di elaborazione della variante, ha promosso incontri per verificare la fattibilità di varianti al P.S., limitatamente alla pericolosità idraulica con l'Autorità di Bacino (22.06.2012), presso la sede della Regione Toscana in via di Novoli 26 a Firenze, Direzione Generale delle Politiche Territoriali ed Ambientali (il 19.03.2012 e 12.06.2012), oltre a sopralluoghi puntuali eseguiti dai tecnici per la definizione della carta di pericolosità geologica.

Inoltre visto che il DPGR 53/R del 25.10.2011 prevede che il Comune possa promuovere forme di collaborazione con l'Autorità di Bacino ed il Genio Civile, al fine di armonizzare i



COMUNE DI VINCI

Provincia di Firenze

SETTORE 3 – USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

quadri conoscitivi di riferimento e per il coordinamento necessario per il rilascio degli atti di competenza dei rispettivi enti, ai sensi della L.241/1990 si è svolto:

- in data 01.02.2013 una prima conferenza dei servizi;
- in data 28.06.2013 un tavolo tecnico.

I verbali delle suddette conferenze vengono allegati in copia alla presente relazione.

Si precisa che a seguito dell'avvio del procedimento non sono pervenuti contributi per la presente variante.

14. DEPOSITO INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE PRESSO IL GENIO CIVILE

Con nota del Comune di Vinci prot. n. 28001 del 06.11.2013, in data 07.11.2013 è stato effettuato il deposito delle indagini geologico tecniche della presente variante al P.S, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 1/2005.

Con nota del 08.11.2013, nostro prot. n. 28448 del 11.11.2013, il Genio Civile di Firenze ha comunicato l'Avvio di procedimento, assegnando alla variante il numero di deposito 3105 del 08.11.2013.

In riferimento al deposito in oggetto, è stata trasmessa la seguente documentazione:

1. Relazione;
2. Norme Tecniche di Attuazione – stato vigente;
3. Norme Tecniche di Attuazione – stato variato;
4. Tav 01 – Carta dei bacini idrografici
5. Tav 02 – Sezioni idrauliche - TORRENTE STREDA - (COPERTURA LIDAR)
6. Tav 03 - Sezioni idrauliche - RIO S. ANSANO - (COPERTURA LIDAR)
7. Tav 04 - Sezioni idrauliche - RIO MORTICINI - (COPERTURA LIDAR)
8. Tav 05 – Sezioni idrauliche, TABELLA DEI BATTENTI- RIO MARCARRO - (rilievo strumentale)
9. Tav 06 – Sezioni idrauliche, carta dei battenti - TORRENTE STREDA - (Sezioni idrauliche)
10. Tav 07 – Carta dei battenti- TR 30 ANNI D 1.5 H
11. Tav 08 - Carta dei battenti - TR 30 ANNI D 24 H
12. Tav 09 - Carta dei battenti - TR 100 ANNI D 1.5 H
13. Tav 10 - Carta dei battenti - TR 100 ANNI D 24 H
14. Tav 11 - Carta dei battenti - TR 200 ANNI D 2 H
15. Tav 12 - Carta dei battenti - TR 200 ANNI D 24 H
16. Tav 13 – Carta delle pericolosità ai sensi del P.A.I.
17. Tav 14 - Carta delle pericolosità ai sensi del D.P.G.R. 53/R
18. Tav 15 – Relazione idrologica-idraulica;
19. Tav. C6.1 Pericolosità geomorfologica (costituita da 4 carte) – stato vigente;
20. Tav. C6.1 Pericolosità geologica (costituita da 4 carte) – progetto;
21. Tav. C6.2 Pericolosità idraulica (costituita da 4 carte) – stato vigente;
22. Tav. C6.2 Pericolosità idraulica (costituita da 4 carte) – progetto;
23. Studio geologico di supporto alla variante al Piano Strutturale ai sensi del D.P.G.R. n.53/R del 25.10.2011) – Relazione tecnica;
24. Tav. C6.3 Pericolosità sismica locale(costituita da 4 carte) – stato vigente;
25. Tav. MS01 – Carta delle MOPS: Vinci.Sant'Ansano-Vitolini;



COMUNE DI VINCI

Provincia di Firenze

SETTORE 3 – USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

26. Tav. MS02 – Carta delle MOPS: Mercatale-Sovigliana-Spicchio;
27. Tav. GT01 – Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica e delle indagini: Vinci.Sant'Ansano-Vitolini;
28. Tav. Tav. GT02 – Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica e delle indagini: Mercatale-Sovigliana-Spicchio ;
29. Tav. GT03 – Sezioni geologico-techniche;
30. Studio di Microzonazione Sismica di I° livello – Relazione tecnica.
31. schede di deposito presso il Genio Civile di Firenze compilate in ogni parte, datate, timbrate e firmate in originale dal Responsabile del Procedimento del Comune e dai tecnici incaricati delle stesse;
32. Certificazione di adeguatezza delle indagini geologiche effettuate alle direttive tecniche di cui al regolamento previsto dall'art. 62 comma 3 della L.R. n. 1/2005, datata, timbrata e firmata in originale dal tecnico incaricato delle stesse;
33. Verbali delle due conferenze dei servizi;
34. parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino.

Con nota del 05.02.2014 prot. 3274 il Genio Civile di Firenze richiedeva integrazioni.

Con nota del Comune di Vinci prot. n. 7338 del 17.03.2014, in data 18.03.2014 sono state depositate le integrazioni richieste. Gli elaborati trasmessi, che sostituiscono in parte i precedenti, sono i seguenti:

- Relazione;
- Norme Tecniche di Attuazione – stato variato;
- Tav. C6.1 Pericolosità geologica (costituita da 4 carte) – progetto;
- Tav. C6.2 Pericolosità idraulica (costituita da 4 carte) – progetto;
- Studio geologico di supporto alla variante al Piano Strutturale ai sensi del D.P.G.R. n.53/R del 25.10.2011) – Relazione tecnica;
- Tav. MS01 – Carta delle MOPS: Vinci.Sant'Ansano-Vitolini;
- Tav. MS02 – Carta delle MOPS: Mercatale-Sovigliana-Spicchio;
- Tav. GT01 – Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica e delle indagini: Vinci.Sant'Ansano-Vitolini;
- Tav. Tav. GT02 – Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica e delle indagini: Mercatale-Sovigliana-Spicchio ;
- Studio di Microzonazione Sismica di I° livello – Relazione tecnica.

A seguito del controllo istruttorio obbligatorio delle indagini stesse, il Genio Civile con nota del 20.03.2014 prot. n. 7682 esprimeva parere positivo in merito alla Variante al P.S (parere di seguito allegato in copia).

A seguito dell'Approvazione della presente variante verrà inviata al Genio Civile una copia della delibera di approvazione.

15. ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE

In data 28 Novembre 2013 il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 48, ha adottato la presente variante al P.S. per l'aggiornamento delle carte di pericolosità idraulica, geologica e sismica e piccole precisazioni alle N.T.A.



COMUNE DI VINCI

Provincia di Firenze

SETTORE 3 – USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

In data 11.12.2013 è stato pubblicato l'avviso di deposito della suddetta variante sul BURT e da tale data per 60 giorni la delibera di adozione ed i relativi allegati sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune, in una sezione apposita e depositati presso il Settore 3 – Uso e Assetto del Territorio, fino al 10.02.2014. Nel suddetto periodo chiunque ha potuto prenderne visione e presentare eventuali osservazioni scritte.

In data 11.12.2013 con nota prot. 30839, il Comune di Vinci ha trasmesso la delibera di adozione della suddetta variante e tutti gli elaborati allegati alla delibera stessa a tutti gli enti coinvolti.

16. OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI

Nel periodo suddetto è pervenuta n.1 osservazione da parte di privati (prot. 3586 del 07.02.2014).

In data 11.02.2014 prot. n. 3831 e in data 17.02.2014 prot. 4423 sono stati trasmessi dalla Regione Toscana - Direzione Generale Governo del Territorio – Settore Pianificazione del Territorio, i contributi di vari settori interessati ai sensi dell'art. 27 della L.R. 1/2005 (contributi di seguito allegati in copia).

17. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

L'osservazione arrivata nei termini è stata istruita dall'ufficio, in collaborazione con il geologo incaricato, elaborando una proposta di modifica degli elaborati.

Tutti i contributi pervenuti dalla Regione sono stati valutati, come riportato nello specifico all'interno della Relazione del progettista.

Gli elaborati con le proposte di modifica sono stati valutati dalla Commissione Consiliare Assetto e Gestione del Territorio nella seduta del 20.03.2014.

In sintesi:

n. 1 osservazione accolta

Il fascicolo formato A4 contiene la sintesi dell'osservazione, le controdeduzioni, e gli estratti degli elaborati grafici modificati.

Alla Deliberazione di Approvazione verranno allegati i seguenti elaborati, in parte integrati (ed opportunamente evidenziati) mentre gli altri rimangono invariati rispetto all'adozione:

1. Relazione;
2. Norme Tecniche di Attuazione – stato vigente;
3. Norme Tecniche di Attuazione – stato variato;
4. Tav 01 – Carta dei bacini idrografici
5. Tav 02 – Sezioni idrauliche - TORRENTE STREDA - (COPERTURA LIDAR)
6. Tav 03 - Sezioni idrauliche - RIO S. ANSANO - (COPERTURA LIDAR)
7. Tav 04 - Sezioni idrauliche - RIO MORTICINI - (COPERTURA LIDAR)
8. Tav 05 – Sezioni idrauliche, TABELLA DEI BATTENTI- RIO MARCARRO - (rilievo strumentale)
9. Tav 06 – Sezioni idrauliche, carta dei battenti - TORRENTE STREDA - (Sezioni idrauliche)
10. Tav 07 – Carta dei battenti- TR 30 ANNI D 1.5 H
11. Tav 08 - Carta dei battenti - TR 30 ANNI D 24 H



COMUNE DI VINCI

Provincia di Firenze

SETTORE 3 – USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

12. Tav 09 - Carta dei battenti - TR 100 ANNI D 1.5 H
13. Tav 10 - Carta dei battenti - TR 100 ANNI D 24 H
14. Tav 11 - Carta dei battenti - TR 200 ANNI D 2 H
15. Tav 12 - Carta dei battenti - TR 200 ANNI D 24 H
16. Tav 13 – Carta delle pericolosità ai sensi del P.A.I.
17. Tav 14 - Carta delle pericolosità ai sensi del D.P.G.R. 53/R
18. Tav 15 – Relazione idrologica-idraulica;
19. Tav. C6.1 Pericolosità geomorfologica (costituita da 4 carte) – stato vigente;
20. Tav. C6.1 Pericolosità geologica (costituita da 4 carte) – progetto;
21. Tav. C6.2 Pericolosità idraulica (costituita da 4 carte) – stato vigente;
22. Tav. C6.2 Pericolosità idraulica (costituita da 4 carte) – progetto;
23. Studio geologico di supporto alla variante al Piano Strutturale ai sensi del D.P.G.R. n.53/R del 25.10.2011) – Relazione tecnica;
24. Tav. C6.3 Pericolosità sismica locale (costituita da 4 carte) – stato vigente;
25. Tav. MS01 – Carta delle MOPS: Vinci.Sant’Ansano-Vitolini;
26. Tav. MS02 – Carta delle MOPS: Mercatale-Sovigliana-Spicchio;
27. Tav. GT01 – Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica e delle indagini: Vinci.Sant’Ansano-Vitolini;
28. Tav. Tav. GT02 – Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica e delle indagini: Mercatale-Sovigliana-Spicchio ;
29. Tav. GT03 – Sezioni geologico-tecniche;
30. Studio di Microzonazione Sismica di I° livello – Relazione tecnica;
31. controdeduzioni alle osservazioni.

18. ACCESSIBILITA' DEGLI ELABORATI

Ai sensi dell'art. 16, comma 5 della L.R. n.1/2005 si dichiara che è stato assicurato a chiunque l'accesso e la disponibilità degli elaborati della variante in oggetto.

Ai fini di coinvolgere i cittadini e le associazioni nel procedimento di formazione della presente variante al P.S., il Garante della Comunicazione ha provveduto ad informare la popolazione attraverso:

- pubblicazione sul sito web del Comune di Vinci, in una sezione apposita, di tutta la documentazione relativa all'Avvio di Procedimento;
- tutto il materiale suddetto è stato disponibile anche presso l'ufficio del Garante della Comunicazione, in formato cartaceo;

La sottoscritta arch. Rosanna Spinelli, funzionario del Settore 3 – Uso e Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, in qualità di Responsabile del Procedimento per la formazione della variante al P.S. del comune di Vinci per l'aggiornamento delle carte di pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica e, conseguentemente, aggiornare anche i relativi articoli delle NTA del PS, oltre ad introdurre piccole precisazioni normative, a tal fine designato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 21.12.2012, attesta e certifica che il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

Vinci, 20.03.2014

Il Responsabile del procedimento

(Arch. Rosanna Spinelli)



COMUNE DI VINCI

Provincia di Firenze

SETTORE 3 – USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Allegati:

- Comunicazione e Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino;
- contributi della Regione Toscana;
- parere del Genio Civile di Firenze



Autorità di Bacino del Fiume Arno

Prot. n. 730 del 19 FEB. 2014

Invio tramite posta elettronica certificata (PEC)

Al Sindaco del
Comune di Vinci - comune.vinci@postacert.toscana.it

e p.c.

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità
Settore prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico
regionetoscana@postacert.toscana.it

Alla Provincia di Firenze
Ufficio Difesa del Suolo - provincia.firenze@postacert.toscana.it

Oggetto: Notifica decreto del Segretario Generale n. 10 del 18 febbraio 2014 recante "Piano di bacino del fiume Arno, stralcio "Assetto Idrogeologico" (PAI) - Articolo 27 delle norme di attuazione "Adeguamento degli strumenti di governo del territorio". Approvazione modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità della cartografia del PAI relative al Comune di Vinci (FI)".

Con la presente si provvede a notificare il decreto del Segretario Generale n. 10 del 18 febbraio 2014 con il quale, ai sensi degli articoli 27 e 32 delle norme di attuazione del PAI, a seguito dell'attività di approfondimento del quadro conoscitivo compiuta dal Comune, sono state approvate le modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità della cartografia del PAI relativa al territorio del Comune di Vinci.


La cartografia, in copia conforme all'originale, è disponibile all'indirizzo web http://www.adbarno.it/pagine_sito_adb/WPpai_ricerca_stralci_DB.php?cod_istat=48050, ovvero accedendo alla pagina dedicata al PAI tramite il collegamento "Assetto Idrogeologico" all'indirizzo www.adbarno.it.

Il Comune di Vinci, ultimate le procedure previste dalla legge per l'approvazione dello strumento di governo del territorio, è tenuto a darne immediata comunicazione a questa Autorità.

Il Funzionario incaricato
(dott.sa Elena Bartoli)

Allegati:

- decreto Segretario Generale n. 10 del 18 febbraio 2014



Autorità di Bacino del Fiume Arno

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 10 del 18.02.2014

Oggetto: Piano di bacino del fiume Arno, stralcio "Assetto Idrogeologico" (PAI) - Articolo 27 delle norme di attuazione "Adeguamento degli strumenti di governo del territorio". Approvazione modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità della cartografia del PAI relativa al Comune di Vinci (FI).

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006;

VISTI in particolare gli articoli 53-72 relativi alla Parte III del suddetto decreto nonché l'articolo 170, comma 11, ai sensi del quale *"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente Decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175"*;

VISTO, altresì, l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 *"Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che ha previsto la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, stabilendo inoltre che *"Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (...) sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006"*;

VISTA, quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante *"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"*, istitutiva delle Autorità di bacino di rilievo nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1989, recante *"Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Arno"*;

VISTO il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante *"Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

RICHIAMATO l'articolo 17, comma 6, della legge 183/1989, come sostituito dall'articolo 65, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;





Autorità di Bacino del Fiume Arno

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005 recante "Approvazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico" (PAI), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 2005;

VISTI, in particolare, gli articoli 27 e 32 delle norme di attuazione del Piano Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO, inoltre, l'Allegato n. 2 alle norme di attuazione del PAI contenente "Indicazioni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI e criteri per la redazione di proposte di integrazioni e modifiche";

VISTE le note prot. n. 14398 del 15 maggio 2013, n. 14973 del 22 maggio 2013, n. 17092 del 18 giugno 2013 e i relativi allegati, inviate dal Comune di Vinci, acquisite rispettivamente agli atti di questa Autorità al prot. n. 1859 del 20 maggio 2013, n. 1925 del 23 maggio 2013 e n. 2376 del 18 giugno 2013, con le quali è stato trasmesso l'approfondimento del quadro conoscitivo e la relativa proposta di modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità, ai fini dell'adeguamento al PAI, ai sensi degli articoli 27 e 32 e degli indirizzi di cui all'allegato n. 2 alle norme di attuazione, relativamente ad una porzione del territorio per quanto riguarda la pericolosità idraulica e all'intero territorio comunale per quanto riguarda la pericolosità da frana e da processi geomorfologici di versante;

CONSIDERATO che la proposta di modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica si basa sull'approfondimento del quadro conoscitivo definito dallo studio idrologico-idraulico in cui è stata simulata la propagazione delle portate di piena, per eventi con tempo di ritorno pari a 30, 100 e 200 anni, relativamente ai corsi d'acqua fiume Arno, torrente Streda, rii Marcarro, San'Ansano e Morticini, studiati all'interno del territorio comunale di Vinci e per i quali sono stati altresì analizzati gli eventuali processi di tracimazione arginale e di allagamento del territorio;

CONSIDERATO, che la proposta di modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana si basa sul quadro conoscitivo definito dallo studio geologico-geomorfologico per l'intero territorio comunale, redatto dall'amministrazione comunale nell'ambito dei procedimenti previsti dalla legge regionale n. 1 del 2005 e che nella proposta sono stati applicati criteri e metodi coerenti con il dettame dell'allegato 2 del PAI, ovvero in armonia con l'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI), la cui banca dati risulta pertanto coerentemente aggiornata per il territorio del comune;

TENUTO CONTO che lo stato di dissesto geomorfologico descritto nella documentazione trasmessa è stato verificato tramite analisi delle banche dati disponibili nel quadro conoscitivo del Piano di bacino e, a verifica della corretta applicazione dei criteri di cui



Autorità di Bacino del Fiume Arno

all'allegato 2 del PAI, tramite due sopralluoghi di questa Autorità in data 14 e 27 marzo 2013;

VISTO che, sulla base dei risultati degli approfondimenti sopra richiamati, sono state elaborate le perimetrazioni delle aree a pericolosità da frana per l'intero territorio comunale, che viene rappresentata alla scala di dettaglio (1:10.000) e alla scala di sintesi (1:25.000) in base alla tipologia riscontrata di dissesto gravitativo, al suo stato di attività e alle aree potenzialmente interessate dall'evoluzione nel tempo del dissesto stesso;

DATO ATTO che il Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino, nella seduta del 29 ottobre 2013, ha espresso parere positivo sull'approfondimento del quadro conoscitivo compiuto dal Comune di Vinci e sulla conseguente proposta di modifica ed integrazione della cartografia delle aree a pericolosità, redatta sulla base dell'istruttoria condotta dalla Segreteria tecnico-operativa;


RITENUTO che la definizione, secondo i criteri del PAI, della pericolosità sia stata correttamente applicata e sia coerente con i criteri e gli indirizzi di cui all'allegato n. 2 alle norme di attuazione del PAI, anche per il passaggio alla scala di dettaglio (1:10.000) relativamente alle aree analizzate;

VISTA, pertanto, la proposta di modifica che ha interessato gli stralci cartografici n. 50 e 65 (in scala 1:25.000) e n. 292, 326, 327, 328 e 362 (in scala 1:10.000) per le aree a pericolosità idraulica con la creazione degli stralci n. 260 e 293 (in scala 1:10.000) e gli stralci cartografici n. 37, 49, 50 e 65 (in scala 1:25.000) e n. 227, 228, 258, 259, 260, 261, 292, 293, 294, 326, 327 e 328 (in scala 1:10.000) per le aree a pericolosità da frana e da processi geomorfologici di versante, relativamente al territorio del Comune di Vinci;

DATO ATTO che, per ciò che concerne la parte del territorio interessato da pericolosità non oggetto degli studi sopra richiamati, il Comune conferma la validità del quadro conoscitivo del PAI e restano pertanto ferme le perimetrazioni dei vigenti stralci cartografici;

CONSIDERATO che il PAI è stato formato, in originale, come documento informatico sottoscritto con firma digitale ed è archiviato elettronicamente presso la sede dell'Autorità e che ogni modifica successiva al medesimo deve essere formata in modo analogo;

RITENUTO che sussistano le condizioni per procedere all'approvazione, ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, delle modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità degli stralci cartografici sopra richiamati;





Autorità di Bacino del Fiume Arno

RITENUTO, infine, necessario e opportuno evidenziare che ogni eventuale successiva proposta di modifica al perimetro delle aree a pericolosità, anche intervenuta nell'*iter* di approvazione degli strumenti di governo del territorio, debba essere sottoposta al parere dell'Autorità di bacino ai sensi degli articoli 27 e 32 delle norme di attuazione del PAI;

tutto ciò visto, premesso e considerato

DECRETA

Articolo 1 - Ai sensi e per gli effetti dell'adeguamento al PAI ex articolo 27, comma 4, delle norme di attuazione, il perimetro delle aree della cartografia del PAI relativa al territorio del Comune di Vinci è modificato, per le motivazioni di cui in premessa, come risulta dalla nuova cartografia che ha interessato gli stralci cartografici n. 50 e 65 (in scala 1:25.000) e n. 260, 292, 293, 326, 327, 328 e 362 (in scala 1:10.000) per le aree a pericolosità idraulica, n. 37, 49, 50 e 65 (in scala 1:25.000) e n. 227, 228, 258, 259, 260, 261, 292, 293, 294, 326, 327 e 328 (in scala 1:10.000) per le aree a pericolosità da frana e da processi geomorfologici di versante, cartografia prodotta in originale come documento informatico e archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino del fiume Arno.


Articolo 2 - Il Comune di Vinci, una volta compiute le procedure previste dalla legge per l'approvazione dello strumento di governo del territorio, è tenuto a darne immediata comunicazione a questa Autorità di bacino. Resta, comunque, fermo che ogni ulteriore proposta di modifica al perimetro delle aree a pericolosità della cartografia del PAI di cui all'articolo 1 del presente decreto, anche eventualmente intervenuta nell'*iter* di approvazione dello strumento di governo del territorio, deve essere sottoposta al parere dell'Autorità di bacino ai sensi degli articoli 27 e 32 delle norme di attuazione del PAI.

Articolo 3 - Copia del presente provvedimento è notificata alla Regione Toscana, alla Provincia di Firenze e al Comune di Vinci.

VISTO

Il Dirigente Area Pianificazione e Tutela dal
Rischio Idrogeologico
(dott. Marcello Brugioni)

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.sa Gaia Checcucci



CS-LS-SG/CS-LS-SG



Data 23/01/2014

Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: Comune di Vinci (FI)

Adozione PA con variante contestuale al PRG in conformità al PS, relativamente all'area sportiva-ricreativa del golf di Bellosguardo. adozione di cui alla delibera di C.C. n. 64 del 20.12.2013 - Monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'art. 13 comma 3 della legge regionale 1/2005

Alla Dirigente
Settore Pianificazione del
Territorio
Arch. Antonella Turci
Sede

Come risulta dalla comunicazione della Responsabile della Direzione Generale Governo del Territorio, Dott.ssa Maria Sargentini, inviata via PEC con prot. n.° **140526** del **27/05/2013**, il Comune è tenuto a fornire i dati urbanistici relativi al procedimento in oggetto.

Viste le modalità con le quali nel piano in oggetto si è dato atto del dimensionamento, si rimanda alle tabelle predisposte per raccogliere ed uniformare le informazioni necessarie agli adempimenti di cui all' art. 13, comma 3, della L.R. 1/2005 relativo al monitoraggio degli effetti degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio.

Tali tabelle, in formato elettronico per la compilazione semi-automatica, possono essere scaricate dal Comune stesso dal sito della Regione Toscana al seguente indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/monitoraggiopit>. Le tabelle, una volta compilate, devono essere spedite dal Comune via mail a monitoraggio.ptu@regione.toscana.it con i dati di piano/variante definitivamente approvato/a e costituiscono il modello da adottare nel piano per la definizione e la rendicontazione dei parametri quantitativi.

Per eventuali chiarimenti scrivere a monitoraggio.ptu@regione.toscana.it oppure contattare:

- Arch. Massimo Basso 055.4383995
Responsabile P.O. Monitoraggio del PIT, degli strumenti urbanistici degli atti di pianificazione paesaggistica, della qualità del sistema insediativo e della competitività dei sistemi
- Geol. Pio Positano 055.4385299

Distinti saluti,

Il Responsabile della P.O.
Arch. Massimo Basso



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale Politiche
Ambientali, Energia e
cambiamenti climatici
SETTORE ENERGIA, TUTELA DELLA QUALITA'
DELL'ARIA E DALL'INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO E ACUSTICO

Prot. n. A00-CRT-115267-P-80-ho-20
Da citare nella risposta

Data 03-05-2013

Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: Art. 17 L.R. n.1 del 03/01/2005 – Trasmissione contributi.

Al Responsabile del Settore
Pianificazione del territorio
Arch. Antonella Turci
SEDE

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell' art. 17 della L.R. n. 1 del 03/01/2005. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

COMPONENTE ATMOSFERA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con la Deliberazione 1025/2010 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Questi piani, costituiranno lo strumento attuativo a livello locale delle finalità e degli indirizzi stabiliti dalla L.R. 9 /2010 in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano Regionale per la qualità dell'Aria ambiente (PRQA), in fase di predisposizione, per il risanamento e il miglioramento della qualità dell'aria ambiente.

I Comuni soggetti all'elaborazione dei PAC, per effetto dell'art.12, comma 5, della L.R. 9/2010, qualora individuino interventi che comportano modifiche agli strumenti della pianificazione territoriale, adegueranno ad essi i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico.

Gli atti di pianificazione territoriale a livello comunale, in coerenza con il PRQA, dovranno essere finalizzati a preservare la risorsa aria.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria occorrerà garantire che nelle trasformazioni del territorio vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente in coerenza con gli indirizzi che verranno stabiliti dal PRQA.

In attesa della sua approvazione lo strumento di programmazione regionale è rappresentato dal Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'aria ambiente (PRRM) approvato con la DCR 25.06.2008, n. 44. ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 9/2010.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio di lunga durata, si ritrova i problemi di un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione.

Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

progressiva diminuzione fonti fossili + problemi climalteranti



obiettivi di abbattimento consumi e moltiplicazione energia da rinnovabili.

Gli obiettivi formalizzati sono il Minimo UE al 2020: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili.

Sono stati formalizzati anche i seguenti obiettivi di dettaglio, che si presentano di difficile conseguimento e richiedono uno sforzo su tutti i fronti e tutte le tecnologie:

- per l'efficienza energetica edifici (Direttiva 2010/31/CE): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero", riqualificazione edifici esistenti
- per le fonti rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE): quota obbligatoria di consumo da rinnovabili al 2020 con sanzioni nel caso di non rispetto (Italia 17%, Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed elettriche!)

D'altra parte, se lo strumento ha incidenza oltre il 2020, come usualmente succede nel Governo del Territorio, dovrà tarare le proprie politiche su obiettivi di maggior respiro e non sul minimo al 2020... Vedi ad es. la premessa al Piano Indirizzo Energetico Toscana 2008.



Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per perseguire gli obiettivi succitati

per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) Meccanismi per l'edilizia sostenibile
- b) Meccanismi per la realizzazione delle altre infrastrutture energetiche

Si dettaglia quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale

- a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni

straordinarie, contenute nel DPR 59/2009

Lo strumento urbanistico non ha molto da dire rispetto ad una norma vigente se non opportunamente richiamarla; rimane, a lato, il problema dato dalla debolezza dei controlli sul rispetto di tali standard di qualità. Lo strumento può anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto però conto che la norma citata, in quanto recente, è già molto più performante rispetto al passato

a2) Prescrizioni di cui alla Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare in modo preciso la norma vigente (DPR 59/2009).

Lo strumento può poi anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto però conto che il DPR 59/2009 citato, in quanto recente, è già molto più performante rispetto al passato.

Lo strumento deve tener conto che è in via di recepimento la Direttiva 2010/31/UE : la Direttiva richiede sforzi supplementari per ridurre il consumo energetico del tessuto edilizio. In un punto la Direttiva dà un criterio diretto, che è opportuno i Comuni già recepiscano: entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero".

All'Ente locale spetta poi permettere le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari.

Si pensi alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

All'ente locale inoltre si ricorda il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli sul rispetto della parte prescrittiva di quegli standard di qualità

a3) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del dlgs 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per il dlgs 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del dlgs (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è uno demolito e ricostruito, o uno di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

Si ricorda che eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del dlgs 28/2011. Se non adeguati sono già decaduti automaticamente.

L'art. 11 e l'allegato 3 di tale DLGS divengono quindi il cardine di una disciplina complessiva sul tema. Si nota che non basta più documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica.

Lo strumento urbanistico dovrebbe innanzitutto recepire il dettato del Dlgs 28/11

Lo strumento urbanistico ha quindi il compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del Dlgs 28/11

Lo strumento ha poi ampi spazi residui sul tema relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal dlgs 28/11 (si pensa alle ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq).

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi (ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, superfici adeguate, e il sopraccitato "diritto al sole");

b1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili. incentivi statali sul Fotovoltaico e per le altre fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere ai privati di usufruire degli incentivi che la pubblica amministrazione dà a chi produce energia da rinnovabili.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi zone ad hoc. In Toscana ci sono esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b2) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Le disposizioni dell'Unione europea sulla riduzione del consumo delle fonti fossili considerano il collegamento alle reti di teleriscaldamento uno strumento valido per l'ottenimento di tale obiettivo.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio.

Una scelta in tal senso deve considerare che l'impianto di produzione dovrà comunque essere localizzato in prossimità dell'area fornita (vedi esempi come Ferrara...)

b3) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- Sono state pubblicate, in GU 18 settembre 2010, n. 219 le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Dal 2 gennaio 2011 si applicano anche in Toscana pur in presenza di normativa regionale difforme. **Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di en. elettrica da fonte rinnovabile** (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'inidoneità di un area a determinati impianti.
- **E' stata varata la lr 11/2011, recentemente modificata dalla LR 56/2011 e completata dalla Delib.C.R. 26-10-2011 n. 68: tale pacchetto di norme individuano le aree non idonee al fotovoltaico a terra.**
- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di en. elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (dlgs 387/2003 art. 12 comma 7); tale principio è stato svolto dalla LR 11/2011 in senso restrittivo in considerazione del particolare legame fra agricoltura e territorio in Toscana.

Quindi secondo le caratteristiche delle varie zone agricole potranno essere installati, seguendo le prescrizioni della lr 11/2011 e degli atti attuativi regionali, solo limitate tipologie di impianti.

- E' in fase di predisposizione il nuovo Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER). Lo schema di PAER è reperibile con tutti gli allegati a <http://www.regione.toscana.it/paer>. *Negli allegati sono individuate le aree regionali non idonee alla installazione di impianti eolici ed impianti di produzione elettrica da biomasse*
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di en. elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER
- Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di inserimento, stabilire specifiche di produzione di en. elettrica da fonte rinnovabile che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone in cui dovrebbe concentrarsi per le caratteristiche dell'area, determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà però essere coerente con quanto dettato dalla legge regionale in materia di aree non idonee, e da quanto sarà dettato dal PAER sempre sul tema.
- Ad es. la lr 11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e ha prescritto che gli impianti fotovoltaici a terra superiori a 20 kW dovranno rispettare le distanze minime dettate dall'art. 6 della lr 11/2011 come modificata dalla lr 56/2011.

INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

In relazione ai pareri da rendere al Settore Pianificazione del Territorio riferiti alle procedure urbanistiche e territoriali degli Enti Locali (ex L.R. 1/2005) si specifica che, per gli aspetti di competenza (industrie a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 334 e s.m.) tutti i Comuni sul cui territorio sono (o saranno) ubicate industrie a rischio di incidente rilevante devono verificare che **siano rispettati i requisiti minimi e di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale** così come previsto dal decreto 9 maggio 2001 del Ministero dei Lavori Pubblici "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante".

In sostanza il Comune interessato dalla presenza di industrie a rischio, ricadenti negli artt .6 e 8 del D. Lgs. n. 334/99, nel processo di pianificazione territoriale e di adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti **deve effettuare una valutazione di compatibilità** di tali industrie rispetto agli insediamenti ed alle risorse vulnerabili presenti e/o contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

Tale valutazione si sostanzia nella predisposizione di un **elaborato tecnico redatto, ai sensi dell'art.4 del D.M. 9/5/2001, denominato R.I.R.** (Rischio Incidenti Rilevanti) quale parte integrante e sostanziale (ma autosufficiente) del Regolamento Urbanistico.

Di seguito si elencano i Comuni interessati dalla presenza di industrie a rischio per i quali è opportuno verificare ed indicare espressamente, in occasione della richiesta al Settore

Scrivente dell'espressione del parere, se sia stato redatto il documento RIR citato. In caso contrario lo stesso si riserva di esprimere il parere di competenza.

Comune

ALTOPASCIO (LU)
AREZZO (AR)
AULLA (MS)
BARBERINO DI MUGELLO (FI)
CALENZANO (FI)
CAMPI BISENZIO (FI)
CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
CAPANNORI (LU)
CARRARA (MS)
CASCINA (PI)
CAVRIGLIA (AR)
CHIUSI (SI)
CINIGIANO (GR)
COLLE DI VAL D'ELSA (SI)
COLLESALVETTI (LI)
FIRENZUOLA (FI)
FOSDINOVO (MS)
GAMBASSI TERME (FI)
GROSSETO (GR)
LASTRA A SIGNA (FI)
LIVORNO (LI)
MASSA (MS)
MONTALCINO (SI)
MONTALE (PT)
MONTEPULCIANO (SI)
PIOMBINO (LI)
PISA (PI)
PONTEDERA (PI)
PORCARI (LU)
PRATO (PO)
REGGELLO (FI)
ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
SAN MINIATO (PI)
SANSEPOLCRO (AR)
SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)
SCANDICCI (FI)
SCARLINO (GR)
SERRAVALLE PISTOIESE (PT)
SIGNA (FI)
SOVICILLE (SI)
STAZZEMA (LU)
TERRICCIOLA (PI)

VICOPISSANO (PI)

VINCI (FI)

VOLTERRA (PI)

COMPONENTE RUMORE

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) è lo strumento fondamentale per la tutela della popolazione dall'inquinamento acustico previsto dalla vigente normativa (legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e legge regionale 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico" e ss.mm.ii.).

Con riferimento alle procedure di cui all'art. 15 della L.R. n.1/2005, si fa presente che i Comuni dovranno adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 e di seguito riportato:

"1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all' art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. 1/2005, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)".

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico, ed in particolare dai campi di induzione magnetica, prevede che all'interno di determinate fasce di rispetto dagli elettrodotti, e dalle stazioni e cabine di trasformazione, non sia "consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore." (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h). Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DPCM 08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" stabilisce all'articolo 6 che il proprietario/gestore delle linee elettriche comunica alle autorità competenti l'ampiezza delle fasce di rispetto. Il DM 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" indica le modalità di calcolo delle fasce di rispetto, basate sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

In particolare per gli strumenti di pianificazione territoriale il DM prevede che siano utilizzate le "distanze di prima approssimazione"- Dpa - dall'elettrodotto, le quali garantiscono il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno delle stesse. Nel caso sia necessario verificare l'edificabilità in una determinata posizione all'interno delle Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo tridimensionale esatto delle fasce di rispetto nella particolare area desiderata.

Dunque per quanto sopra fatto presente, gli strumenti di pianificazione territoriale comunali devono tenere conto delle fasce di rispetto fornite ai comuni dai gestori.

Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di

radiocomunicazione

Ai sensi della l.r. 49 del 6 ottobre 2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione", i comuni devono effettuare la programmazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione (tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare e gli impianti di diffusione televisiva e radiofonica) ed individuare nel regolamento urbanistico le aree idonee per gli impianti.

La legge stabilisce all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito tra l'altro nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal regolamento urbanistico (art 9 comma 1 lettera b) sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti. Fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici, i programmi di sviluppo della rete e i programmi comunali degli impianti sono elaborati (art 17 comma 2) nel rispetto dei criteri di localizzazione (l'art 15 comma 6 stabilisce la scadenza del 25 marzo 2012 per l'approvazione del Programma comunale degli impianti). In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 1/2005. E' solo richiesto che siano adottate procedure che rispettino le procedure di cui al comma 3 dell'art 9.

Radioattività ambientale – RADON


In attesa dell'emanazione della direttiva europea in materia di radioprotezione, prevista per il 2012, e del successivo recepimento, i documenti di riferimento in materia di tutela della popolazione contro l'esposizione al gas radon in ambienti chiusi, sono la Raccomandazione CE/90/143 e il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2009 "WHO Handbook on indoor radon: a public health perspective". La Raccomandazione CE e il documento dell'OMS individuano i livelli di riferimento di concentrazione di radon da non superare nelle abitazioni, pari rispettivamente a 400 e a 300 Becquerel/metrocubo. Nel caso di abitazioni nuove raccomandano che la progettazione sia tale da garantire livelli non superiori rispettivamente a 200 e a 100 Bq/mc.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di costruzione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazione già costruite, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno. In particolare le suddette misure di protezione dal radon dovrebbero consistere nell'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e nella protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE

Ing. Aldo Ianniello





REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE GENERALE

Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici

SETTORE Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati
Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
Fax 055/4383389

Prot. n.
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del n.

Oggetto: L.R. 1/2005. Comune di Vinci. Variante di minima entità al Piano Strutturale, art. 17 della L.R. 1/2005, per l'aggiornamento delle carte della pericolosità idraulica, geologica e sismica e piccole precisazioni alle N.T.A. Adozione di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2013. Richiesta contributi. Contributo di settore.

INVIO PER PEC

A: - REGIONE TOSCANA-SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO-SEDE

Facendo seguito alla Vostra richiesta prot. n. AOOGR/3949/N.060.020 del 6/1/2014 relativa all'oggetto, presa visione documentazione disponibile, inerente modifiche di minima entità al P.S. del Comune di Vinci (aggiornamento delle carte della pericolosità geologica, idraulica e sismica e conseguenti modifiche, oltre che ulteriori piccole precisazioni, alle N.T.A.), si fornisce il seguente contributo.

In via generale si ricorda, per quanto attiene alla pianificazione di settore, che il Comune di Vinci rientra nell'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati "ATO Toscana Centro" (comprendente le Province di Firenze, Prato e Pistoia).

Gli atti di pianificazione di settore vigenti, cui si rimanda, sono:

- il Piano Interprovinciale di gestione dei rifiuti per l'ATO Toscana Centro approvato dalle Province di Firenze, Pistoia e Prato (la pubblicazione dell'avviso di approvazione è avvenuto con Del. G.R. 25 giugno 2013, n. 486 - BURT n. 27 parte II del 3/7/2013).

Si fa presente che è stato recentemente approvato il Piano di Ambito dell'ATO Toscana Centro (in base alla L.R. 25/1998 e s.m.i. dovrà essere verificato dalle Province interessate ai fini della pubblicazione del relativo avviso di approvazione sul BURT, data dalla quale entrerà in vigore).

Si ricorda che dalla consultazione degli elaborati del sistema informatico SISBON (banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica), all'interno del territorio comunale di Vinci sono segnalate alcune aree, come risulta dal seguente estratto (si rimanda comunque alla consultazione dei dati integrali sul SISBON):

Denominazione	Motivo Inserimento	Attivo/Chiuso	Regime Normativo
Ex cava di Spicchio della Societa' Quaranta srl	DM 471/99 Art.7	ATTIVO	471/99
Distributore TAMOIL PV n. 8087 Via Mercatale	DM 471/99 Art.7	ATTIVO	152/06 (Attivato ANTE 152)
Ex pastificio Lenzi	DM 471/99 Art.7	CHIUSO	152/06 (Attivato ANTE 152)
Publicogen (Impianto Cogenerazione Ex vetreria Cerbioni - EX Tribeca sas)	DM 471/99 Art.8	CHIUSO	471/99
Ditta Stireria Serena	DM 471/99 Art.8	ATTIVO	471/99
Fornace di Vinci	DM 471/99 Art.7	CHIUSO	471/99
Distributore AGIP PV n.4815	DM 471/99 Art.7	ATTIVO	471/99
Azienda Agricola Fattoria De Medici (CRM Escavazioni snc)	DLgs 152/06 Art.242	ATTIVO	152/06
Collegonzi	DLgs 152/06 Art.242	ATTIVO	152/06
Cucchiara	DLgs 152/06 Art.242	CHIUSO	152/06
Fornace di Spicchio	PRB 384/89-allegato 10_3	ATTIVO	ANTE 471/99
Autodemolizione Cioni Silvano	PRB 384/89-allegato 10_3	ATTIVO	152/06 (Attivato ANTE 152)

In via generale, si ritiene inoltre opportuno ricordare:

- che ai sensi dell'art. 4 comma 8 della L.R. 25/1998: "Nell'ambito degli atti di pianificazione dei comuni, ai sensi delle disposizioni specificamente previste dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), devono essere indicate le aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti";
- che l'art. 4 comma 7 della L.R. 25/1998 dispone che nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi siano inserite specifiche condizioni per favorire l'uso di materiali recuperabili (ad esempio gli inerti riciclati, il compost di qualità etc...).

Distinti Saluti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
“Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati”
Renata Laura Caselli

AC2014/Urbanistica_RU_Vinci_PS.doc



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale
"Competitività del Sistema Regionale e
Sviluppo delle Competenze"

Settore "Disciplina, politiche e incentivi
del commercio e attività terziarie"

Data

Prot. N.
da citare nella risposta

Allegati

Risposta al foglio del

n.

Oggetto:

Comune di Vinci (FI). Variante di minima entità al PS, art.17 della L.R. 1/2005, per l'aggiornamento delle carte della pericolosità idraulica, geologica e sismica e piccole precisazioni alle NTA. Adozione di cui alla delibera CC n.48 del 28.11.2013. Richiesta di contributi prot. 3949 del 8.1.2014.

D.G. Governo del Territorio
Settore Pianificazione del Territorio
SEDE

Alla c.a. Arch. Barbara Galligani
Arch. M.Silvia Ganapini

Con riferimento alle richieste di contributo di cui in oggetto, si fa presente che il Comune di Vinci (FI) non risulta al momento interessato da concessioni e/o permessi di ricerca di acqua minerale o termale in essere.

Per quanto attiene ad eventuali istanze in corso di istruttoria si fa presente che i Comuni, che gestiscono la materia in base alla l.r. 38/2004, sono tenuti ad informare la Regione della conclusione dei procedimenti ma non del loro avvio; si invita pertanto codesto ufficio ad effettuare un ulteriore accertamento in tal senso presso la stessa Amministrazione comunale.

Cordiali saluti.

La Dirigente del Settore
Dott.ssa Elisa Nannicini

Mpr/

50121 Firenze, Via Pietrapiana 30
Segreteria Settore:
Tel. 055 / 4383851 – Fax : 055 / 4385981
Responsabile Settore Dott.ssa Elisa Nannicini
e-mail: elisa.nannicini@regione.toscana.it

Il documento è stato firmato da NANNICINI ELISA; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.

Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 30/01/2014

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).



Prot. n. AOO-GRT
da citare nella risposta

Data

Allegati 1 di seguito

Risposta al foglio del
Prot. numero AOO – GRT/

Oggetto: Comune di Vinci (FI) – Variante di minima entità al P.S. per l'aggiornamento delle carte di pericolosità idraulica, geologica e sismica e piccole precisazioni alle N.T.A. – adozione con Delibera C.C. n. 48 del 28 novembre 2013. Contributi tecnici.

Alla Direzione Generale Governo del territorio

Settore Pianificazione del territorio

In merito alla variante di minima entità al Piano Regolamento Urbanistico del Comune di Vinci (FI), di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 48 del 28 novembre 2013, si comunica che questa non comporta alcuna problematica per le materie di competenza di questo Settore e del Settore Forestazione, promozione dell'innovazione e interventi comunitari per l'agroambiente.

**Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dr. Stefano Barzagli)**



Direzione Generale del Governo del territorio
Settore Pianificazione del territorio
c.a. Arch. Antonella Turci
SEDE

Oggetto: Variante minima entità al PS – Comune di Vinci (FI)

Facendo seguito alla richiesta di contributo tecnico, si premette che l'entità della variante in questione è tale non comportare particolari indicazioni per quanto compete questo Settore.

Si ritiene comunque utile fare presente quanto segue.

Si ricorda di prestare particolare attenzione alla normativa relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento (cfr. anche il recente DPGRT 76/R/2012) e si raccomanda di avere conferma dall'Autorità Idrica Toscana della disponibilità di risorsa idrica per le nuove previsioni urbanistiche.

Si ribadiscono le principali disposizioni regionali in materia:

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R, inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;
- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:

I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:

- richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;
- individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi



Prot. n.
da citare nella risposta
Allegati

Data

Risposta al foglio del 8/1/2014
numero AOOGR/3949/N.060.020

di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;

- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idroesigenti, la realizzazione di reti duali;
- imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;
- prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

Si ricorda inoltre quanto segue:

–per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;

–acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori;

–progettare e realizzare le opere di fondazione, e in generale qualsiasi opera interferente con il sottosuolo, in modo tale da non permettere infiltrazioni in falda;

–evitare situazioni, anche temporanee, di carenza idrica indotta dai lavori eventualmente predisponendo approvvigionamenti idrici alternativi.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(Ing. Franco Gallori)

VarPSvinci



Ufficio Tecnico del Genio Civile
Area Vasta FI –PO-PT-AR
Sede di Firenze

Prot. n.

Da citare nella risposta

Data

Allegati

**Risposta al foglio del
numero**

Oggetto: Comune di Vinci - Variante al Piano Strutturale per aggiornamento delle carte di pericolosità intero territorio comunale

L.R. 1/2005 / D.G.R. 53/ R /11

Tavolo tecnico di cui alla Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 13 D.G.R. 53/ R /11

Deposito n. 3105 del 08.11.2013, sottoposta a Controllo Obbligatorio

Esito del controllo indagini geologiche, sismiche e idrauliche

Al Comune di Vinci

All'Unione dei Comuni dell'Empolese -Valdelsa

e.p.c. All'Autorità di Bacino del Fiume Arno

Sulla base degli accertamenti effettuati, per quanto di nostra competenza, si esprime un esito positivo del controllo.

La presente costituisce, per l'Ufficio scrivente, atto conclusivo del Tavolo tecnico di cui alla Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 13 D.G.R. 53/ R /11, relativamente al Piano Strutturale.

Distinti Saluti.

IL FUNZIONARIO P.O.
Geol. Carlo Simoncini

IL FUNZIONARIO
Ing. Nicoletta Pasotti
(per la modellazione idraulica)

IL DIRIGENTE
Ing. Giancarlo Fianchisti

Simoncini/Documenti/vinci.3105